

23 GEN 2018

D.D.G. n. 25

del

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: DITTA GREEN PLANET S.R.L. - P.IVA: 06015350827 - AUTORIZZAZIONE, EX DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA AL "PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO, DA 9,9 A 33 TONN/G, DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SOTTOPRODOTTI ORGANICI CON RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS ATTRAVERSO PROCESSI DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COGENERAZIONE SITO IN C/DA BALLARONZA – FOGLIO DI MAPPA N. 21, PART. 277 DEL COMUNE DI CIMINNA (PA), IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, AUTORIZZATO CON D.D.S. n. 1524 DEL 24 SETTEMBRE 2015

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 4 gennaio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale il Dirigente Generale ha conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 - "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti -AIA";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il "Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, e ss.mm.ii.;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U.R.I n. 179 del 2 agosto 2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22", così come modificato dal Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;"



- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 1 giugno 2015;
- VISTO l'art. 40 della L.r. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24 agosto 1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19 settembre 2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 2 dicembre 2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20 febbraio 2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato Nazionale del 16 luglio 1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del responsabile tecnico;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- Vista la circolare prot. n. 12020 del 23/03/2009 – *“Criteri di formazione delle tariffe”* dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTO il D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015, con il quale questo Dipartimento regionale ha approvato, in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas attraverso processi di digestione aerobico ed anaerobico nel sito ubicato in contrada Ballaronza, nel comune di Ciminna (PA), foglio di mappa n. 21, particella n. 277 proposto dalla Ditta Green Planet Srl, autorizzando altresì le operazioni di *recupero R1 ed R3* e di *messa in riserva R13 e D15* per lo stoccaggio dei sovralli da selezione se non adatti al riutilizzo come strutturanti di cui all'allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con esclusione della produzione di energia elettrica e della sua immissione in rete, **che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**;
- VISTA l'istanza del 28 ottobre 2015, acquisita agli atti di questo Dipartimento regionale in data 29/10/2015 al n. 46035, con la quale il legale rappresentante della Ditta Green Planet S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa al progetto di ampliamento della capacità di trattamento, **da 9,9 a 33 tonn/g**, per svolgere le operazioni R1, R3, R13 e D15 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dell'impianto di compostaggio, con trattamento aerobico ed anaerobico e recupero energetico del biogas, sito in Contrada Ballaronza nel comune di Ciminna (PA), autorizzato, in variante allo strumento urbanistico, con DDS n. 1524 del 24 settembre 2015;
- VISTO il progetto, trasmesso contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

**Relazioni Tecniche**

1. RT_01 - relazione tecnica;
2. RT_02 - documentazione fotografica stato di fatto
3. RT_03 - piano di gestione del processo produttivo
4. RT_05 - relazione tecnica trattamento di depurazione dei reflui
5. RT_06 - relazione tecnica emissioni in atmosfera
6. RT_07 - relazione tecnica sulle emissioni acustiche generate dall'esercizio dell'impianto
7. RT_08 - relazione tecnica previsionale sulla sicurezza ed igiene sul lavoro
8. RT_09 - relazione paesaggistica
9. RT_10 - studio preliminare ambientale
10. RT_11 - piano economico e finanziario
11. RT_12 - piano di monitoraggio e controllo
12. RT_13 - relazione tecnica integrativa;
13. RT_VF1 - relazione tecnica ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio
14. RT_VF2 - relazione tecnica valutazione preliminare rischio esplosione
15. - relazione geologica e idrogeologica cartografia
16. - relazione geologica e idrogeologica
17. - relazione sismica
18. - relazione tecnica agronomica

Tavole di progetto

1. T1 - inquadramento territoriale e vincoli
2. T2 - planimetria generale con indicazione dell'area oggetto di variante urbanistica e con indicazione di aree a parcheggio e a verde pubblico
3. T2.2 - planimetria generale con indicazione degli insediamenti esistenti nell'intorno di 1000 mt dall'impianto di compostaggio
4. T3 - stato di fatto
5. T4 - stato progetto
6. T5 - layout
7. T6 - piante, prospetti, sezioni e particolari
8. T7 - biocelle
9. T8 - box, prefabbricati e trattamento biogas
10. T9 - aree e volumi di stoccaggio
11. T10 - movimentazione materiali
12. T11 - rete raccolta percolati e scarico reflui civili
13. T12 - rete raccolta acque meteoriche
14. T13 - rete distribuzione idrica
15. T14 - impianto di depurazione
16. T15 - punti di emissione in atmosfera
17. T16 - planimetria punti di monitoraggio
18. VF 3 - planimetria antincendio
19. VF 4 - schema linee biogas
20. VF 5 - zone ATEX

Altri allegati

1. - n° 2 copie documento d'identità legale rappresentante
2. - n° 1 copia di presentazione verifica di assoggettabilità a VIA – ARTA Sicilia
3. - n° 1 copia del progetto in formato digitale (CD)

VISTO

il D.A. 413/gab del 29 novembre 2016, acquisito al protocollo di questo Dipartimento regionale al n. 718 del 9 gennaio 2017, con il quale l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha espresso **giudizio di compatibilità ambientale positivo**, con prescrizioni, sulla procedura riguardante l'autorizzazione, ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa al progetto, proposto dalla Ditta Green Planet S.r.l., di ampliamento della capacità di trattamento, da **9,9 a 33 tonni/g**, dell'impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas sito in C.da Ballaronza nel comune di Ciminna (PA);

VISTA

la nota dell'11 gennaio 2017, acquisita al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 12 gennaio 2017 al n. 1290, con la quale il Legale Rappresentante della Ditta Green Planet

S.r.l. ha chiesto che venga attivata la procedura di cui all'art. 208 comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dall'art. 2, comma 29-ter, del D.Lgs. n. 4 del 2008;

VISTA la nota prot. n. 14782 del 30 marzo 2017, di questo Servizio 7°, trasmessa a tutte le Amministrazioni coinvolte, con la quale è stata indetta Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi presso i locali di questo Dipartimento regionale in data 3 maggio 2017, dal quale risulta che preliminarmente è stata data lettura delle note pervenute dal:

- Comune di Ciminna "Attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio di Convocazione della C.d.S. dal 06/04/2017 al 25/04/2017;
- Comando provinciale dei VV.FF. di Palermo, nota prot. n. 12714 del 26/04/2017, "*Parere Favorevole alle medesime condizioni di cui al citato parere*" prot. n. 36037 del 11-12-2014 relativo alla precedente progetto;
- SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A., nota prot. n. 192 del 29/04/2017 con la quale "*... questa Società ritiene che l'iniziativa in oggetto non sia incompatibile con la propria pianificazione...*".

In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti:

- L'Ing. Bonomo, tecnico della Ditta Green Planet S.r.l., ha consegnato l'elaborato di progetto tavola 2 rev.01 del 18 aprile 2017, in sostituzione dell'originario elaborato di progetto, per errata corrige, TAV.2 rev.00;
- L'Ing. Di Liberto, per conto dell'Azienda Agrotecnica Di Liberto S.r.l., ha consegnato la Relazione di analisi R1, a firma dei tecnici Filiberto e La Valva, inerente le criticità ambientali e sanitarie riguardante il sito in interesse;
- Il Sig. La Paglia, n.q. di Presidente del Comitato Pro Ciminna, ha consegnato copia della Delibera di Consiglio Comunale n 13 del 17 marzo 2016, del Comune di Ciminna;
- Il Sindaco del Comune di Ciminna ha ribadito: "*che ove l'impianto dalla potenzialità oggi proposta di 33 tonnellate/giorno non comporti danni all'ambiente e alla salute pubblica, nulla osta alla sua realizzazione*";
- Il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo, comunica che nel D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015, è citato il codice CER 04 01 07, codice, mai richiesto dalla Ditta e non riportato nel D.A. 413/gab del 29 novembre 2016, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente e che quindi, è da considerare un refuso.

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 8 giugno 2017 al n. 25588, con la quale il legale rappresentante della Ditta Green Planet S.r.l., ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi, e precisamente:

- RT_13_Relazione tecnica integrativa, del 22 maggio 2017.
- T2.2 Planimetria Generale con indicazione degli insediamenti esistenti nell'intorno di 1.000 metri dall'impianto di compostaggio, del 25 maggio 2017.
- N. 1 copia degli elaborati in formato digitale.
- Dichiarazione del geologo, Dott. Daniele Vitale, sulla presenza di pozzi nel raggio di 200 metri.
- Certificato di Destinazione urbanistica aggiornato, emesso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ciminna con prot. n. 3847 del 5 aprile 2017.
- Atto di legittimazione per alienazione del suolo traizerale.
- Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio in relazione agli aspetti di cui all'art. 58 della l.r. 4/2003 (Aiuti regionale per l'agricoltura).



Inoltre, il legale rappresentante della Ditta Green Planet S.r.l., con la medesima nota dà comunicazione di **rinunciare** alla possibilità di ricevere i rifiuti con codice CER **02.01.02** e **02.01.06**, precedentemente autorizzati con D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015, "...con lo scopo di fornire assoluta garanzia in merito al paventato rischio sanitario derivante dalla possibilità di ricevere scarti di macellazione ed affluenti zootecnici ...".

- VISTA la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 5 maggio 2017 al n. 20308, resa dal legale rappresentante della Ditta Green Planet S.r.l., in attuazione alle disposizioni della L.190/2012, il quale dichiara "*l'inesistenza, per sé, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con personale di codesto Ufficio*";
- VISTA la nota, prot. n. 2465/S15.4 del 28 aprile 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 10 maggio 2017 al n. 21108, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, S15.4 U.O. di base – Sezione per i beni paesaggistici e demotnoantropologici, per quanto di competenza, **autorizza** i lavori relativi all'ampliamento dell'impianto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già date con il parere prot. n. 7727/S16.7 del 05 dicembre 2014;
- VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Ciminna assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 14 luglio 2017 al n. 31139, nella quale, dichiara che "*... fatta salva ogni altra espressione di parere/approvazione da parte degli organi politico/amministrativi in ordine alla discendente variante al P.R.G., non si evidenziano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto.*"
- VISTA la nota, prot. n. 1993 del 28 luglio 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 28 luglio 2017 al n. 33291, con la quale l'ASP di Palermo, Dipartimento di prevenzione - U.O. Lavorazioni Insalubri, con riferimento al progetto di ampliamento della capacità di trattamento da 9,9 a 33 tonnellate/giorno, esprime **parere favorevole** dal punto di vista igienico sanitario;
- VISTA la nota, prot. n. 139451 del 3 luglio 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 31 luglio 2017 al n. 33407, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, con riferimento al progetto di ampliamento della capacità di trattamento da 9,9 a 33 tonnellate/giorno, comunica di avere già rilasciato parere ai sensi della legge 64/1974, art. 13 in data 10-12-2014 prot. n. 65442;
- VISTA la nota, prot. n. 10745 del 18 settembre 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 18 settembre 2017 al n. 38961, del Responsabile del IV Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ciminna, con la quale si rettifica il calcolo della superficie totale degli edifici (da 2.050 mq a 2.150 mq) di cui alla Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Ciminna;
- VISTA la nota, prot. n. 64999 del 18 settembre 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 18 settembre 2017 al n. 39013, con la quale l'ARTA, Dipartimento Regionale Dell'Ambiente, Area 2 - U.T.A. Palermo, ha espresso il proprio **parere favorevole** allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 40 della L.r. n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del medesimo D.Lgs. 152/06, a condizioni e prescrizioni;
- VISTA la nota, prot. n. 80918 del 16 ottobre 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 17 ottobre 2017 al n. 43398, della Città Metropolitana di Palermo con la quale si trasmette il verbale di sopralluogo effettuato presso l'impianto di compostaggio di proprietà della Ditta Green Planet S.r.l., contenente **parere favorevole** al progetto di ampliamento a condizione;
- VISTA la nota, prot. n. 19261 del 24 ottobre 2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale in data 24 ottobre 2017 al n. 44470, con la quale l'ARTA, Dipartimento regionale dell'Urbanistica - Servizio 2, ha trasmesso il **parere favorevole** n. 30 del 3 ottobre 2017, esclusivamente per gli aspetti urbanistici, alla realizzazione del progetto in argomento, proposto dalla Ditta Green Planet S.r.l., in variante allo strumento urbanistico, limitatamente al tipo di attività prevista, fatti salvi i pareri degli altri Enti competenti;



- VISTA** la nota, prot. n. 13467 del 10/11/2017, del Sindaco del Comune di Ciminna, trasmessa a questo Dipartimento con nota prot. n. 8426/gab del 17/11/2017 dal Capo Gabinetto dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, avente per oggetto: *"Limitazione di trattamento dell'impianto di compostaggio ...- trasmissione Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2016, e relativi allegati"*; che così recita *"Si conferma con forza la contrarietà di questa Amministrazione Comunale alla richiesta di aumento della capacità di trattamento dell'impianto di compostaggio di sottoprodotti organici ... ubicato nel "Nostro" territorio del Comune di Ciminna, c/da Porrizzi, ditta Green Planet, da 9,9 ton/g a 33 ton/g, già espressa dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui in oggetto, per le motivazioni ampiamente espresse nella stessa, che di seguito si ritrasmette in allegato;*
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che la Ditta Green Planet S.r.l. è iscritta dal 17 giugno 2017 alla white list, Sezione II - Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, della prefettura di Palermo con validità fino al 17 giugno 2018;
- VISTO** il Patto di integrità, approvato e allegato al D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento, della tassa di concessione governativa, effettuato in data 9 gennaio 2018, per l'impianto oggetto del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che l'area asservita alla costruzione è nella disponibilità della Ditta Green Planet S.r.l., giusto contratto di acquisto stipulato in data 20 luglio 2015;
- PRESO ATTO** che l'ampliamento della potenzialità di trattamento dell'impianto esistente, da 9,9 a 33 tonnellate/giorno, richiede l'ampliamento del capannone di ricezione dei rifiuti (450 mq), la costruzione di una tettoia aperta su tre lati per lo stoccaggio degli scarti di potature conferiti presso l'impianto (60 mq) e la realizzazione di un nuovo piazzale per la maturazione finale del compost (250 mq);
- TENUTO CONTO** che all'interno dell'impianto si svolgono in successione le seguenti operazioni già autorizzate e codificate, ai sensi degli allegati "B" e "C" alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
- R13** - ricezione e scarico dei rifiuti organici da raccolta differenziata (FORD) conferiti all'impianto;
 - ricezione e collocazione strutturanti in legno-cellulosici sotto tettoia, in attesa di triturazione;
 - R3** - preparazione della miscela da compostare (miscelazione scarti organici con strutturanti);
 - biostabilizzazione in biocella aerobica;
 - maturazione in cumuli dentro capannone;
 - raffinazione finale per vagliatura e ricircolo del sovrallò come strutturante;
 - maturazione in cumuli su platea esterna al capannone con teli di copertura;
 - R1** - utilizzo del biogas come combustibile in cogeneratori per la produzione di energia elettrica e calore;
 - D15** - stoccaggio dei sovrallò da selezione, se non adatti al riutilizzo come strutturanti;



- deposito del compost di qualità;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e sulla base degli esiti delle Conferenze dei Servizi nel corso delle quali tutti gli Enti/Uffici, interessati alla procedura, si sono espressi in senso favorevole con la sola eccezione del comune di Ciminna che ha espresso dissenso al progetto di ampliamento;

RITENUTO a fronte del parere contrario del Comune di Ciminna e dei pareri favorevoli espressi da tutti gli altri Enti/Uffici invitati in conferenza dei Servizi, ivi compreso il Dipartimento regionale dell'Urbanistica Servizio 2, il quale ha espresso parere favorevole di compatibilità urbanistica n. 30 del 03-10-2017, di poter procedere, anche alla luce dell'art. 18 comma 4, della Lr. n. 9 del 08/04/2010 al rilascio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione all'ampliamento della capacità di trattamento da 9,9 a 33 tonnellate/giorno, di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici, sito in Contrada Ballaronza, foglio di mappa n. 21, particella n. 277, del Comune di Ciminna (PA), di proprietà della Ditta Green Planet S.r.l. di Palermo, autorizzato con D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

DECRETA

ART. 1

Il D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015 con il quale la Ditta Green Planet S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Marchese Ugo n.74, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, in variante allo strumento urbanistico, all'esercizio dell'attività di messa in riserva, recupero di rifiuti inerti non pericolosi e compostaggio secondo le operazioni di gestione previste dall'allegato C, del D.Lgs. 152/06 parte IV – operazioni R1, R3 ed R13, con esclusione della produzione di energia elettrica e della sua immissione in rete, è modificato come di seguito specificato:

- *la potenzialità massima annua (attività R3) autorizzata è di 10.230 ton/anno;*
- *la potenzialità massima giornaliera dell'impianto (attività R3) autorizzata è di 33 ton/giorno.*

Si riportano di seguito i dati generali e le quantità complessive di materiale trattato:

Dati generali e potenzialità impianto		
Giorni lavorativi	310	gg.
Turni lavorativi	2	Turni
N° ore lavorative per turno	6	Ore
Potenzialità giornaliera dell'impianto (attività R3)	33	t/giorno
Potenzialità annua dell'impianto (attività R3)	10230	t/anno
Quantità annua di rifiuti organici (codici CER 200108 e similari)	9000	t/anno
Quantità annua di rifiuti ligneo celluloseici (codici CER 200201 e similari)	1230	t/anno

Si riportano di seguito i volumi e le superfici occupate durante le fasi di trattamento:

Stoccaggio Materiali	Allocazione	Quantità massima stoccabile	Volume massimo stoccabile	Area superficie stoccaggio	Attività all. B-C Parte quarta D.Lgs. 152/06
Rifiuti codici CER 200108	Area di ricezione all'interno del	15 t	20 mc	4 x 3,5 mq	R13 Messa in riserva

	capannone				
Rifiuti codici CER 200302	Area di ricezione all'interno del capannone	15 t	20 mc	4 x 4 mq	R13 Messa in riserva
Rifiuti ligneo celluloseici codici CER 200201	Area di ricezione all'esterno del capannone sotto tettoia	50	100 mc	6 x 8 mq	R13 Messa in riserva
Sovvallo di processo	Contenitore scarrabile (20mc)	15 t	20 mc		D15 Deposito preliminare
Compost di qualità	Cumuli su platea in cls impermeabilizzato	200	350 mc	120 mq	Area esterna (non è un rifiuto)

La validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, stabilita con D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015, rimane immutata e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

L'elenco dei rifiuti ammessi in impianto per svolgere l'operazione R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzati all'art. 2 del D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015, risulta essere così modificato:

Codici CER	Descrizione
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (<i>green liquor</i>)
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 01 01	carta e cartone
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati



Sono ammessi in impianto, per svolgere l'operazione R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con funzionale attività di messa in riserva R13, i seguenti rifiuti:

20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati

ART. 3

I limiti alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 27/86 e dell'art. 124 del medesimo D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., derivanti dall'ampliamento dell'impianto, sono quelli fissati con parere favorevole a condizione, prot. 64999 del 18 settembre 2017, reso dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento regionale dell'Ambiente, Area 2 - U.T.A. Palermo, come di seguito riportate:

- di escludere dalla presente autorizzazione le emissioni provenienti da n. 2 motori per il recupero energetico del biogas di potenza termica inferiore a 3 MW presenti nello stabilimento il cui punto di emissione è individuato con la sigla E2 ed E3, in quanto rientrante nella tipologia individuata alla Parte I, lett. ee) dell'Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- di escludere dalla presente autorizzazione la torcia per la combustione del biogas in caso di emergenza, il cui punto di emissione è individuato con la sigla E4 e le cui condizioni operative ($T > 800^{\circ}\text{C}$, Ossigeno libero $> 6\%$ e tempo di permanenza $> 0,3$ s) soddisfano i parametri previsti per le emissioni in atmosfera provenienti dalle torce.

La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato parere:

Emissioni in atmosfera

Limiti di emissione:

Punto di Emissione	Portata Nm ³ /h	Inquinante	Limite (mg/Nmc)	Tipo abbattimento	Provenienza
E1	29.000	Polveri	20	Biofiltro + Scrubber	Capannone ricezione + biocelle
		Composti solforati (come H ₂ S)	1		
		Composti azotati (come NH ₃)	5		
		C.O.V*	5		
		Odori**	300		

* come Carbonio Organico Totale

** Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/mc)

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo di garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili;
2. I rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata potranno essere stoccati esclusivamente nel previsto capannone confinato e dotato di aspirazione e trattamento dell'aria e comunque non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 48 ore, salvo casi eccezionali;
3. Per il campionamento delle emissioni dai biofiltri, al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente, è necessario effettuare il prelievo con cappa statica avente superficie di base non inferiore a 1 mq, di almeno 3 campioni prelevati in punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. La concentrazione media è ottenuta come media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni, con la formula seguente:



$$\bar{C} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n C_i}$$

4. Il biogas da avviare al recupero energetico dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
 - Metano min. 30% vol.
 - H₂S max 1,5 vol.
 - P.C.I. su tal quale min. 12.500KJ/Nmc
5. I valori limite di emissioni fissate dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che posso essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
6. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la Ditta dovrà informare tempestivamente (PEC – fax - e-mail, ecc) questo Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'Area 2 – UTA Palermo e gli organi competenti al controllo (Città Metropolitana di Palermo e S.T. Palermo di A.R.P.A. Sicilia), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Dovrà inoltre essere annotata, su un apposito registro, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
7. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore;
8. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
9. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'Autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC), elaborato dal gestore dell'impianto. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con cadenza almeno semestrale, degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controlli in continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI, alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nella vigente normativa tecnica di settore;
10. La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo, (Città Metropolitana di Palermo e S.T. Palermo ARPA Sicilia) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

scarico reflui

1. Le acque di prima pioggia sottoposte al trattamento di depurazione potranno essere smaltite su corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5 alla Parte DI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in acque superficiali);
2. Le acque meteoriche delle tettoie e delle gronde dovranno essere convogliate direttamente al recettore (sistema di trincea drenante al suolo), tramite rete di captazione separata, munita di pozzetto fiscale indipendente posto a monte dello scarico. Sarà possibile unificare lo scarico delle acque delle zone coperte con quello delle acque dei piazzali (acque di prima e seconda pioggia) a valle dei due rispettivi pozzetti, prima dello scarico nel corpo recettore (impluvio naturale);



3. I pozzetti fiscali posti a monte della fossa Imhoff e dei pozzi disperdenti devono essere facilmente accessibili per i campionamenti annuali da parte degli Organi di controllo. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
4. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione alla vasca di prima pioggia, tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità di accumulo delle acque di prima pioggia e al disoleatore (rimozione oli/idrocarburi e lavaggio filtro);
5. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue di natura civile, si prescrive il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3, Allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. A monte e a valle della fossa Imhoff dovranno essere installati rispettivamente due pozzetti di campionamento;
7. I punti assunti per la misurazione degli scarichi dovranno essere mantenuti accessibili ai fini del campionamento e del controllo;
8. Venga verificata la qualità delle acque meteoriche di scarico ricercando anche la presenza delle particelle sospese prodotte dal processo aziendale;
9. Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va preventivamente comunicata, all'Autorità competente, all'Area 2 UTA Palermo ed agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Palermo e S.T. Palermo ARPA Sicilia);
10. L'inosservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 137, comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Ditta è onerata della preventiva comunicazione, agli Enti preposti al controllo, almeno 15 gg prima della messa in esercizio e della messa a regime dello stabilimento, così come richiesto in sede di C.d.S. dal rappresentante dell'Ufficio Pareri e Controlli della Città Metropolitana di Palermo.

ART. 4

Le prescrizioni riportate all'art. 5 del D.D.S. n. 1524 del 24/09/2015, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intendono integralmente riportate;

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART. 6

L'avvenuta realizzazione delle opere relative all'ampliamento dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Ciminna (PA), alla Città Metropolitana di Palermo e a questo Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione deve essere allegata una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto di ampliamento approvato.

ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di



assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;

- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto di **ampliamento** approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- Contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei reflui civili.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sulla gestione, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della normativa ambientale.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto e quelle relative alle autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

ART. 9

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 10

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A.- Struttura territoriale di Palermo.

ART. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB e alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento e ai seguenti Enti: Comune di Ciminna (PA), Città Metropolitana di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Palermo, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Prefettura di Palermo.

Palermo, li 23 GEN 2018

Il Dirigente del Servizio 7
(Arch. Antonino Rotella)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)